Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie

c.m.: LEIS038005 -c.f.: 92000250750 - c.u.u.: UF7LLZ - mail: leis038005@istruzione.it - pec: leis038005@pec.istruzione.it

Istituto tecnico – settore tecnologico

Informatica – Elettronica – Meccanica e meccatronica – Energia

Tessile, abbigliamento e moda – Chimica e materiali – Grafica e comunicazione

Liceo scientifico – opzione scienze applicate

Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce) – tel. 0836483120 -

Succursale 1: via Sticchi - Maglie – Succursale 2: via Brenta - Maglie

sito web: www.iissmatteimaglie.edu.it

Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali

Delibera n. 29 del Collegio dei Docenti dell'11 aprile 2022
Delibera n. 107 del Consiglio di Istituto del 27 aprile 2022

Indice

TITOLO I. GLI ORGANI COLLEGIALI 4
Art. 1. Gli Organi collegiali 4
Art. 2. Norme comuni di funzionamento 4
Art. 3. Coordinamento e competenze 5
Art. 4. Costituzione degli Organi e validità delle deliberazioni 5

TITOLO II. IL COLLEGIO DEI DOCENTI 5
Art. 5. Composizione e insediamento 5
Art. 6. Competenze 5
Art. 7. Adunanze 6
Art. 8. Verbalizzazione 6

TITOLO III. CONSIGLI DI CLASSE 7
Art. 9. Composizione e insediamento 7
Art. 10. Competenze 7
Art. 11. Adunanze 7

TITOLO IV. COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 7
Art. 12. Composizione 7
Art. 13. Competenze 7
Art. 14. Adunanze 8

TITOLO V. CONSIGLIO DI ISTITUTO 8
Art. 15. Composizione 8
Art. 16. Decadenza e surroga 8
Art. 17. Elezione del Presidente 8
Art. 18. Competenze 9
Art. 19. Adunanze 10
Art. 20. Verbalizzazione 11
Art. 21. Pubblicità degli atti 11

TITOLO VI. GIUNTA ESECUTIVA 11
Art. 22. Composizione 11
Art. 23. Competenze 12
Art. 24. Adunanze 12

TITOLO VII. ORGANO DI GARANZIA 12
Art. 25. Composizione 12
Art. 26. Competenze 12
Art. 27. Adunanze 12

TITOLO VIII. ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI 12
Art. 28. Comitato studentesco 12
Art. 29. Assemblee di classe e di istituto 13
Art. 30. Funzionamento delle assemblee studentesche 13

TITOLO IX. ASSEMBLEE DEI GENITORI 13
Art. 31. Diritto di assemblea 13
Art. 32. Comitato Genitori e assemblee 13
Art. 33. Convocazione delle assemblee 14
Art. 34. Svolgimento delle assemblee 14

TITOLO X. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA 14
Art. 35. Definizione 14
Art. 36. Requisiti tecnici minimi 14
Art. 37. Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 14
Art. 38. Convocazione 14
Art. 39. Svolgimento delle sedute 15
Art. 40. Verbale di seduta 15
Art. 41. Registrazione delle sedute degli Organi Collegiali 15
Art. 42. Deliberazioni 15
Art. 43. Assenze 15

TITOLO XI. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE E FINALI 16
Art. 44. Disposizioni aggiuntive 16
Art. 45. Disposizioni finali 16

TITOLO I. GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1. Gli Organi collegiali

Le decisioni riguardanti la vita scolastica, i percorsi formativi e le scelte organizzative spettano agli Organi collegiali e al Dirigente scolastico, nel rispetto di ruoli e competenze. Gli Organi collegiali assicurano la partecipazione degli Studenti e dei Genitori attraverso i loro Rappresentanti. Gli Organi collegiali che includono la componente Genitori e Studenti sono

- il Consiglio di Istituto,
- la Giunta esecutiva,
- i Consigli di Classe,
- l'Organo di garanzia,
- il Comitato per la valutazione dei Docenti.
  È formato soltanto da Docenti
- il Collegio dei Docenti.

La composizione, il funzionamento e le competenze degli Organi collegiali, istituiti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 416, *Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica*, sono regolamentati dal Decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*, in parte integrato e modificato da successivi interventi del Legislatore, quali il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, *Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999 n. 275, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*, l'art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* e il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122, *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*, la Legge del 13 luglio 2015 n. 107, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*, il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*.

Inoltre, in seguito alla pandemia da SARS-CoV-2 che nel 2020 ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza, alla sospensione delle attività didattiche in presenza (protrattasi poi per lunghi periodi) e all'adozione di varie misure di prevenzione e contenimento, l'IISS "Enrico Mattei" di Maglie ha disciplinato (con delibera n. 28 del Collegio docenti del 24 aprile 2020 e con delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 4 maggio 2020) lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli OO.CC. fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Come è noto, il Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha posto fine allo stato di emergenza, per avviare il graduale ritorno alla normalità, pur mantenendo alcune misure preventive. Il presente *Regolamento*, capitalizzando l'esperienza degli ultimi due anni, recepisce al *Titolo X* le disposizioni per lo svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali in modalità telematica.

Art. 2. Norme comuni di funzionamento

La convocazione degli Organi collegiali dell'Istituto viene disposta, di norma, con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data della riunione. La convocazione straordinaria può essere disposta con preavviso di tre giorni. In caso di urgenza, si dispone la convocazione immediata, per la quale il preavviso può essere di poche ore.

La convocazione avviene mediante l'affissione all'albo e apposita nota, diretta ai singoli membri dell'Organo collegiale, quando si tratta dei componenti del Consiglio di Istituto e dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. In ogni caso l'affissione all'albo vale come notifica. Per il personale interno e per gli studenti la convocazione è effettuata tramite circolare interna e affissione all'albo. L'inoltro tramite mail istituzionale (o mail indicata da ciascuno all'ufficio Personale per ricevere le comunicazioni) vale come notifica.

La nota di convocazione indica il luogo, la data, l'ora e gli argomenti da trattare. Di ogni seduta dell'Organo collegiale viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Gli Organi collegiali sono convocati in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti.

Alle riunioni degli Organi collegiali possono partecipare, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, soggetti esterni all'istituzione per la consultazione su materie particolarmente complesse e per lo svolgimento di tirocini, ricerche, indagini scientifiche.

Art. 3. Coordinamento e competenze

Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi dell'Istituto; pertanto, prima di esprimere il proprio parere e adottare le proprie delibere, può consultare gli altri Organi di gestione della Scuola.

Gli Organi Collegiali dell'Istituto esercitano il loro mandato in conformità alle attribuzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4. Costituzione degli Organi e validità delle deliberazioni

L'Organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

TITOLO II. IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 5. Composizione e insediamento

Il Collegio dei Docenti è costituito da tutti i Docenti in servizio nell'Istituto, compresi i Docenti assunti a tempo determinato.

Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, di norma, nei periodi stabiliti dal *Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento* e ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per tutti i Docenti in servizio nell'Istituto, con orario di cattedra o part-time, compresi i Docenti assunti a tempo determinato. In caso di assenza o impedimento, occorre darne comunicazione immediata e presentare, non oltre tre giorni dalla data dello svolgimento della seduta collegiale, adeguata giustificazione.

Art. 6. Competenze

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola:

- elabora e rivede annualmente il *Piano triennale dell'offerta formativa* sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico;
- formula proposte al Dirigente scolastico per l'assegnazione dei Docenti alle classi e alle attività, in base ai criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto;
- provvede alle adozioni dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe;
- provvede, ove necessario e nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta tecnica dei sussidi didattici e delle attrezzature tecnico-scientifiche;

- elegge i suoi Rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
- adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti;
- promuove iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio;
- elegge due dei Docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione dei Docenti;
- designa i Docenti titolari di funzioni strumentali al *PTOF*;
- promuove accordi di rete o vi aderisce per il raggiungimento delle finalità istituzionali della scuola;
- delibera, ai fini della valutazione degli studenti e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica;
- delibera i criteri di ammissione alla classe successiva fissando eventuali deroghe alla frequenza obbligatoria.

  Per facilitare il confronto e la progettazione didattica, il Collegio si dà un'articolazione funzionale in Dipartimenti.

Art. 7. Adunanze

Il Collegio è presieduto dal Dirigente scolastico. In caso di assenza del Dirigente, il Collegio è presieduto dal primo collaboratore e, in sua assenza, dal secondo collaboratore.

L'ordine del giorno può essere integrato o modificato in apertura di seduta su proposta del Dirigente o di almeno tre Docenti, previo accertamento del consenso della maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun punto all'ordine del giorno viene introdotto dal Presidente o da un docente appositamente designato. Per garantire un corretto svolgimento dei lavori, i presenti dibattono ciascun argomento all'ordine del giorno, previa richiesta di parola, con interventi della durata massima di cinque minuti, cui possono seguire brevi repliche di durata non superiore a tre minuti.

Il Presidente regola l'ordine e la durata degli interventi ed ha la facoltà di togliere la parola agli intervenuti o di disporne l'allontanamento dalla riunione nel caso in cui provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea.

Art. 8. Verbalizzazione

Le funzioni di Segretario del Collegio sono attribuite dal Presidente a un docente del Collegio stesso. Il Segretario redige apposito verbale di ogni seduta, in cui si attesta la data, l'ora di inizio dei lavori, gli estremi dell'avviso di convocazione, l'o.d.g., i presenti, gli assenti. Per ciascun punto all'o.d.g. si redige una premessa, in cui si riporta la materia trattata, eventuali dichiarazioni per le quali sia stata richiesta la verbalizzazione, le mozioni presentate (con l'indicazione del testo completo, del nome del presentatore e dei risultati della discussione e dell'eventuale approvazione) e, ove previsto, la delibera, completa di numero, motivazione, modalità di voto e esito della votazione, con eventuale numero di voti favorevoli, contrari, astenuti. Inoltre nel verbale si annotano l'eventuale sospensione della seduta, gli eventuali abbandoni o allontanamenti, l'orario di chiusura della seduta.

Nel verbale sono riportati in forma sintetica interventi e dichiarazioni e, nel caso in cui un intervenuto o la rilevanza delle decisioni da assumere lo richiedano, possono essere riportate testualmente dichiarazioni o motivazioni di voto, previa dettatura o presentazione scritta del testo da riportare.

Il verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva oppure si intende approvato senza darne lettura se è stato affisso nell'apposita sezione del sito e non sono pervenute richieste di rettifica o integrazione.

A richiesta di uno o più componenti, il verbale può essere integrato con eventuali dichiarazioni dettate in modo chiaro e inequivocabile o presentate in forma scritta.

Acquisite le proposte di rettifica o integrazione, rispetto alle quali non è consentito riaprire la discussione, il Presidente procede alla verifica dell'approvazione delle stesse da parte della maggioranza assoluta dei presenti, che si esprimono per alzata di mano e, in caso positivo, ne dispone l'acquisizione agli atti e l'inserimento nel verbale successivo.

TITOLO III. CONSIGLI DI CLASSE

Art. 9. Composizione e insediamento

Sono composti dai Docenti della singola classe, da due Rappresentanti degli Studenti e due Rappresentanti dei Genitori eletti all'inizio dell'anno.

I Consigli di Classe si insediano con tutte le componenti dopo l'elezione dei Rappresentanti degli Studenti e dei Genitori. All'inizio dell'anno scolastico, prima delle elezioni, si riuniscono con la sola componente Docenti per le attività di programmazione.

Le riunioni avvengono su convocazione del Dirigente scolastico.

Art. 10. Competenze

I Consigli hanno competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione didattica e metodologica. In particolare hanno il compito di

- formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, all'adozione dei libri di testo;
- verificare l'andamento delle attività e proporre opportuni adeguamenti.

I Consigli di Classe, con la sola presenza della componente Docenti, inoltre, hanno competenze in materia di

- valutazione degli studenti;
- attribuzione del voto di comportamento;
- ammissione o non ammissione degli studenti alla classe successiva o all'esame di Stato.

Inoltre il Consiglio di Classe provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari allo studente al quali siano state contestate infrazioni, dopo aver invitato lo studente ad esporre le proprie ragioni.

Art. 11. Adunanze

I Consigli di Classe si riuniscono in via ordinaria nei periodi stabiliti dal *Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento* e in via straordinaria ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità o un terzo dei componenti ne faccia espressa richiesta scritta e motivata. In sede di scrutinio la composizione del Consiglio è ristretta, con la sola componente Docenti.

I Consigli sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Il Segretario redige il verbale di ogni seduta.

TITOLO IV. COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Art. 12. Composizione

È presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito da tre Docenti dell'Istituzione scolastica, di cui due designati dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto, un Rappresentante degli Studenti e un Rappresentante dei Genitori designati dal Consiglio di Istituto, un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra Docenti, Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici. Dura in carica per tre anni scolastici.

Art. 13. Competenze

Il Comitato per la valutazione dei Docenti individua i criteri per la valorizzazione dei Docenti (qualora sia disponibile l'apposito bonus) sulla base

a. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e della formazione del personale.

Il Comitato, riunendosi in forma ristretta (Dirigente scolastico con la sola componente interna docenti), esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo.

Il Comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 del DL 297/1994 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente scolastico ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'art. 501 del DL 297/1994.

Art. 14. Adunanze

Il Comitato si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico, che nomina al suo interno un Segretario. Delle riunioni è redatto verbale.

Per esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova, il Comitato si riunisce in forma ristretta (Dirigente scolastico e Docenti) ed è integrato dal docente tutor del docente in periodo di formazione e prova.

Nel caso di valutazione del servizio di un docente del Comitato, l'interessato non partecipa ai lavori e il Consiglio provvede all'individuazione di un sostituto.

TITOLO V. CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 15. Composizione

Il Consiglio di Istituto è costituito da diciannove membri, di cui otto Rappresentanti del personale docente, due del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, quattro Studenti, quattro Genitori e il Dirigente scolastico. I Rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei Docenti; quelli del personale ATA dal corrispondente personale in servizio nell'Istituto; i Rappresentanti degli Studenti sono eletti dagli studenti e quelli dei Genitori dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. Il Dirigente scolastico è membro di diritto del Consiglio. Il Consiglio dura in carica per tre anni. La rappresentanza degli studenti viene rinnovata annualmente.

Entro il ventesimo giorno dalla data di proclamazione degli eletti, il Dirigente scolastico dispone la prima convocazione del Consiglio. Le convocazioni successive sono disposte dal Presidente del Consiglio.

Art. 16. Decadenza e surroga

I membri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'Organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati.

Per la sostituzione dei membri decaduti o cessati, si procede alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste, si procede ad elezioni suppletive. I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'Organo.

Art. 17. Elezione del Presidente

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i Rappresentanti dei Genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i Genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il Genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente da votarsi fra i Genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di ambedue, la presidenza del Consiglio è assunta dal membro più anziano appartenente alla componente Genitori. In assenza dei Rappresentanti dei Genitori, le funzioni del Presidente sono espletate dal membro più anziano di età, indipendentemente dalla componente di appartenenza.

Ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente ha in seno al Consiglio gli stessi poteri che ha il Dirigente scolastico in seno al Collegio dei Docenti e, pertanto, modera gli interventi attenendosi alle stesse regole.

Art. 18. Competenze

Il Consiglio di Istituto approva e aggiorna il *Piano triennale dell'offerta formativa* elaborato dal Collegio dei Docenti e determina le forme di autofinanziamento; delibera il programma annuale e il conto consuntivo; adotta il *Regolamento di Istituto*; elegge la Giunta Esecutiva; designa un Docente membro del Comitato per la valutazione e il suo eventuale sostituto e il Rappresentante degli Studenti e Rappresentante dei Genitori membri del Comitato per la valutazione; designa il Docente e, fra i genitori e gli studenti eletti, gli altri membri dell'Organo di garanzia.

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a. approvazione del *Piano triennale dell'offerta formativa* elaborato dal Collegio dei Docenti;
b. adozione del *Regolamento interno dell'Istituto*, che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio e la regolamentazione delle sanzioni disciplinari;
c. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d. criteri generali per la programmazione educativa;
e. criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g. partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.

Inoltre, il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Spetta al Consiglio di Istituto, su richiesta del Consiglio di Classe, verificato che ne ricorrano le condizioni, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nell'attività negoziale il Consiglio di Istituto delibera in ordine

a. all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;

c. all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
d. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
e. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all'istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
f. all'adesione a reti di scuole e consorzi;
g. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
h. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
i. alla coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
j. all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
a. affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro (cfr. *Regolamento per l'attività negoziale relativa a lavori, forniture e servizi* , delibera del CI n. 98 del 15 febbraio 2019);
b. contratti di sponsorizzazione;
c. contratti di locazione di immobili;
d. utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
e. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
f. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
g. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
h. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (cfr. *Regolamento per il conferimento di incarichi individuali*, delibera del CI n. 104 del 31 gennaio 2022);
i. partecipazione a progetti internazionali;
k. determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale.

In tali casi l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto. Il Dirigente non può recedere, rinunciare o transigere, se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto.

In tutti gli altri casi, il Dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Art. 19. Adunanze

Il Consiglio è convocato dal Presidente, su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso, dal Collegio dei Docenti o dal Comitato dei Genitori, ove costituito.

Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Alle sedute del Consiglio di Istituto può partecipare, su invito del Presidente, il Direttore dei servizi generali e amministrativi. Possono inoltre assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio, senza facoltà di parola, né di voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di astensione di uno o più membri, nel conteggio dei voti non si tiene conto delle astensioni. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Tutte le votazioni sono a scrutinio palese, fatte salve quelle riguardanti persone. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in materia di autofinanziamento, programma annuale, conto consuntivo, acquisto di attrezzature, sussidi e materiali di consumo.

Eccezionalmente è ammessa la discussione di materie non poste all'ordine del giorno, quando dal rinvio ad altra adunanza potrebbero derivare gravi conseguenze e, comunque, a condizione che il Consiglio, in apertura dell'adunanza stessa, deliberi di discutere la materia a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20. Verbalizzazione

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Compito del Segretario è la redazione del verbale delle singole sedute e la predisposizione delle delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione.

Nel verbale sono indicati, per ciascun argomento all'ordine del giorno, i punti principali della discussione, il testo integrale del dispositivo della deliberazione, il numero dei votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni. Sono riportati in forma sintetica interventi e dichiarazioni e, nel caso in cui un intervenuto o la rilevanza delle decisioni da assumere lo richiedano, possono essere riportate testualmente dichiarazioni o motivazioni di voto, previa dettatura o presentazione scritta del testo da riportare.

Il verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva (o, se necessario, seduta stante), oppure si intende approvato senza darne lettura se è stato affisso nell'apposita sezione del sito e non sono pervenute richieste di rettifica o integrazione.

A richiesta di uno o più componenti, il verbale può essere integrato con eventuali dichiarazioni dettate in modo chiaro e inequivocabile o presentate in forma scritta.

Acquisite le proposte di rettifica o integrazione, rispetto alle quali non è consentito riaprire la discussione, il Presidente procede alla verifica dell'approvazione delle stesse da parte della maggioranza assoluta dei presenti che si esprimono per alzata di mano e, in caso positivo, ne dispone l'acquisizione agli atti e l'inserimento nel successivo verbale.

Art. 21. Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio avviene mediante affissione all'albo della copia delle deliberazioni adottate. L'affissione all'albo avviene, di norma, entro otto giorni dalla seduta in cui le delibere sono state adottate e la copia delle stesse rimane esposta per un periodo di dieci giorni. Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato.

I verbali e gli atti preparatori del Consiglio di Istituto sono depositati nell'Ufficio di Segreteria della scuola e sono esibiti a coloro che, avendo interesse, ne facciano personale richiesta.

I membri del Consiglio e della Giunta possono accedere agli uffici della scuola per avere dal Direttore dei servizi generali e amministrativi o dal Dirigente scolastico tutte le informazioni necessarie per il migliore assolvimento delle loro funzioni. Possono, altresì, prendere visione di tutti gli atti relativi alle materie di competenza della Giunta e del Consiglio.

TITOLO VI. GIUNTA ESECUTIVA

Art. 22. Composizione

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta da un Docente, da una unità del personale amministrativo o tecnico o ausiliario, da uno Studente maggiorenne e da un

Genitore. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge anche funzioni di Segretario della giunta stessa.

Come il Consiglio di Istituto, la Giunta dura in carica tre anni. La componente Studente è rinnovata ogni anno.

Art. 23. Competenze

La Giunta esecutiva predispone il programma annuale e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 24. Adunanze

La Giunta esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente.

TITOLO VII. ORGANO DI GARANZIA

Art. 25. Composizione

L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da un Docente designato dal Consiglio di Istituto, da un Rappresentante eletto dagli studenti e da un Rappresentante eletto dai genitori, designati dal Consiglio di Istituto. Per ogni componente è prevista l'individuazione di un membro supplente. Tale Organo resta in carica per un anno scolastico ed è rinnovato l'anno scolastico successivo nella prima riunione utile del Consiglio di Istituto.

Art. 26. Competenze

L'Organo di garanzia si pronuncia su eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari comminate agli alunni e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche su eventuali conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del *Regolamento di disciplina*.

Art. 27. Adunanze

L'Organo di garanzia si riunisce su convocazione del Presidente nel caso in cui siano presentati ricorsi contro le sanzioni disciplinari o sia necessario dirimere controversie sul *Regolamento di disciplina*.

In casi di incompatibilità (ad esempio, qualora faccia parte dell'Organo lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o il genitore dello studente sanzionato o lo studente stesso), saranno convocati i membri supplenti.

In prima convocazione l'Organo di garanzia deve essere "perfetto" (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri). In seconda convocazione sono valide le deliberazioni dei membri effettivamente partecipanti. In caso di astensione di uno o più membri, nel conteggio dei voti non si tiene conto delle astensioni. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

TITOLO VIII. ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 28. Comitato studentesco

I Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco di istituto.

Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto.

Art. 29. Assemblee di classe e di istituto

Le assemblee degli Studenti costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee per classi parallele.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni (in numero non superiore a quattro), può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Le richieste di assemblea devono essere inoltrate alla mail istituzionale della scuola con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data richiesta.

Durante le assemblee i docenti in servizio, pur consentendo agli studenti di esprimersi liberamente, sono tenuti ad ottemperare all'obbligo di vigilanza sugli alunni, alternandosi secondo il proprio orario di servizio.

Non possono aver luogo assemblee nel mese precedente la fine delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, tutti i docenti che lo desiderino.

Art. 30. Funzionamento delle assemblee studentesche

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento e inviarlo in visione al Consiglio di Istituto.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

TITOLO IX. ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 31. Diritto di assemblea

I Genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 32. Comitato Genitori e assemblee

Le assemblee dei Genitori possono essere di classe o di Istituto.

I Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico.

Art. 33. Convocazione delle assemblee

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei Genitori eletti nei rispettivi consigli.

L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure qualora la richiedano duecento Genitori.

Il Dirigente scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i Genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge al di fuori dell'orario delle lezioni.

Art. 34. Svolgimento delle assemblee

L'assemblea dei Genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e i Docenti, rispettivamente della classe o dell'Istituto.

TITOLO X. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA

Art. 35. Definizione

Per "riunioni in modalità telematica" o "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli Organi collegiali per le quali, nella convocazione, è previsto che tutti i componenti dell'organo partecipino a distanza, con possibilità di esprimere la propria opinione e il proprio voto.

Art. 36. Requisiti tecnici minimi

La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti OO.CC. presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione di

a) prendere visione degli atti della riunione;
b) intervenire nella discussione;
c) scambiare documenti;
d) votare;
e) approvare il verbale.

Sono considerate tecnologie idonee: videoconferenza, posta elettronica, modulo di Google.

Art. 37. Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria competenza. Nell'ipotesi di votazioni a scrutinio segreto, è assicurata la riservatezza del voto con idonei strumenti informatici.

Art. 38. Convocazione

Gli organi collegiali possono essere convocati con modalità on line, da remoto.

La convocazione delle adunanze degli OO.CC. in modalità telematica è inviata, di norma, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica all'indirizzo mail istituzionale (o mail indicata da ciascuno all'ufficio Personale per ricevere le comunicazioni) oppure (per i genitori e gli studenti) alla mail comunicata da ciascun componente o tramite apposita funzione del registro elettronico o tramite affissione all'albo online.

L'invio delle suddette comunicazioni vale come avvenuta notifica. Le convocazioni straordinarie, per motivi urgenti, possono essere inviate anche con un solo giorno di anticipo.

La convocazione contiene l'indicazione della data e dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico utilizzato nella modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica, modulo di Google, di cui il componente dell'organo garantisce di fare uso esclusivo e protetto).

Art. 39. Svolgimento delle sedute

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze:

a) regolare convocazione di tutti gli aventi diritto;
b) verifica del quorum costitutivo (la metà più uno degli aventi diritto) tramite invio di modulo Google (o altro similare) con autocertificazione della partecipazione;
c) verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi).

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Presidente verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

Art. 40. Verbale di seduta

La verbalizzazione delle sedute degli OO.CC. avviene, come di consueto, redigendo apposito verbale, in cui si attesta la data, l'ora, gli estremi dell'avviso di convocazione, l'o.d.g., i presenti, gli assenti (come report da modulo Google o similare). Per ciascun punto all'o.d.g. si redige una premessa, in cui si riporta la materia trattata, eventuali dichiarazioni per le quali sia stata richiesta la verbalizzazione, le mozioni presentate (con l'indicazione del testo completo, del nome del presentatore e dei risultati della discussione e dell'eventuale approvazione) e, ove previsto, la delibera, completa di numero, motivazione, modalità di voto e esito della votazione, con eventuale numero di voti favorevoli, contrari, astenuti. Inoltre nel verbale si annotano l'eventuale sospensione della seduta, gli eventuali abbandoni o allontanamenti, l'orario di chiusura della seduta.

Infine si riporta la firma del Segretario verbalizzante e del Presidente della seduta.

Per le sedute telematiche si adottano le modalità di lettura e approvazione del verbale adottate per le sedute in presenza.

Art. 41. Registrazione delle sedute degli Organi Collegiali

L'uso della registrazione delle sedute è consentito solo se finalizzato alla redazione del verbale e ne è vietata la diffusione, nel rispetto della normativa sulla *privacy*. In ogni caso, previa proposta da parte del Presidente, la registrazione deve essere comunque autorizzata all'unanimità dallo stesso organo collegiale con apposita mozione ad hoc che sarà sottoposta a votazione prima di ogni seduta.

Art. 42. Deliberazioni

Per deliberare si procederà alle votazioni durante la seduta *on line* per appello nominale o tramite modulo Google.

Nel caso in cui un partecipante dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail all'indirizzo istituzionale della scuola. La mail verrà protocollata e allegata al verbale della seduta *on line*.

Art. 43. Assenze

Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, il partecipante invierà con una mail autocertificazione per risultare assente giustificato.

TITOLO XI. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE E FINALI

Art. 44. Disposizioni aggiuntive

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente *Regolamento* si rimanda alle disposizioni legislative vigenti richiamate all'art. 1.

Art. 45. Disposizioni finali

Il presente *Regolamento* entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto e sostituisce il Capo I (artt. 1-17) del previgente *Regolamento di Istituto* e il *Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali in modalità telematica* legato allo stato di emergenza sanitaria.

Il presente *Regolamento* può essere aggiornato tramite deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.